



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
AGEVOLAZIONI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE di C.C. n. 88 del 10.05.2022

INDICE

TITOLO I - FONTI, PRINCIPI E AMBITO APPLICATIVO

Articolo 1 - Principi generali e finalità

Articolo 2 - Aree di intervento

Articolo 3 - Ambiti di esclusione

TITOLO II - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 - Natura dei contributi e degli interventi

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

Articolo 6 - Criteri generali per la valutazione delle richieste

CAPO II - CONCESSIONE DEI BENEFICI

Articolo 7 – Procedimento di concessione di contributi finanziari ordinari

Articolo 8 - Richiesta contributi finanziari ordinari

Articolo 9 – Contribuiti finanziari straordinari

Articolo 10 - Rendicontazione ed erogazione dei contributi finanziari ordinari e straordinari

Articolo 11 - Concessione di vantaggi economici

Articolo 12 - Obblighi dei soggetti beneficiari

Articolo 13 - Decadenza dai benefici

TITOLO III - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 14 - Obbligo di pubblicità

Articolo 15 - Trasparenza

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 - Norma transitoria

Articolo 17 - Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio

TITOLO I - FONTI, PRINCIPI E AMBITO APPLICATIVO

Articolo 1

Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di qualunque genere, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in conformità con le disposizioni e con i principi sanciti nello Statuto dell'Ente. E' inoltre adottato in attuazione dei principi di cui alla Legge 190/2012;
2. Il Comune di Campi Bisenzio sostiene e valorizza le libere forme associative e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione;
3. Il Comune riconosce al volontariato e all'associazionismo valore di risorsa fondamentale con la quale interagire per la realizzazione di attività volte al sostegno economico, sociale e culturale della comunità locale, anche attraverso la realizzazione di eventi di carattere solidaristico scientifico, sportivo, educativo, ricreativo, artistico, ambientale, turistico e promozionale del proprio territorio;
4. Il beneficio economico concesso dall'Ente non può costituire rimborso totale delle spese sostenute dai beneficiari ma si qualifica quale concorso parziale dell'amministrazione ai costi sostenuti dalla libera iniziativa privata o pubblica;
5. In base alla vigente normativa (D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) è vietata la sponsorizzazione da parte del Comune ad iniziative private.

Articolo 2

Aree di intervento

1. Il Comune di Campi Bisenzio, in attuazione dei propri programmi, sostiene, mediante la concessione di contributi e vantaggi economici, l'attività dei soggetti che operano nelle seguenti aree o settori:
 - solidarietà sociale e sanitario;
 - culturale, teatrale, musicale e delle arti visive;
 - educativo, formativo e ricerca;
 - sportivo;
 - tutela ambientale;
 - turistico e sviluppo economico;
 - ricreativo e del tempo libero;
 - cooperazione internazionale;
 - protezione civile;
 - innovazione, promozione della logica del riuso, tutela dei beni comuni, economia della condivisione e della rigenerazione urbana;
 - progetti integrati di comunità.

Articolo 3 Ambiti di esclusione

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. ai contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita di servizi o beni mobili o immobili disciplinati da speciali disposizioni legislative o di regolamento;
 - b. alle forme di sostegno di carattere socio-assistenziale alle persone fisiche in particolare situazione di disagio, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamenti di settore;
 - c. attribuzione di benefici economici disciplinati da atti generali e bandi di altri enti, per i quali il Comune agisce in qualità di soggetto erogatore (anche se cofinanziatore);
 - d. somme, comunque qualificate, erogate dal Comune ad altre pubbliche amministrazioni, quale forma di collaborazione istituzionale o a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da queste promosse, organizzate o gestite;
 - e. alla gestione di servizi e immobili comunali affidati a terzi tramite convezione.

TITOLO II - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4 Natura dei contributi e degli interventi

1. L'intervento del Comune a favore dei soggetti previsti dal presente regolamento può avvenire mediante:
 - a. contributo finanziario: attribuzione ed erogazione di somme di denaro ai richiedenti per iniziative, eventi o progetti ritenuti dal Comune meritevoli di essere sostenute;
 - b. vantaggio economico: attribuzione - per le iniziative, eventi, o progetti di cui al punto precedente - di qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica, quale, a titolo esemplificativo, - la fruizione gratuita di servizi, o immobili del Comune, l'esenzione o riduzione di tariffe o prezzi, nel rispetto delle disposizioni previste in materia dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali, la fruizione gratuita di utenze comunali. In ogni caso, deve essere calcolato il valore economico del vantaggio riconosciuto da esplicitare nel testo dell'atto di concessione dello stesso, facendo riferimento a valori predeterminati da appositi atti o, in assenza, applicandoli in via analogica;
2. I contributi o le altre utilità suscettibili di valutazione economica di cui al presente regolamento, vengono concesse senza che i soggetti beneficiari degli stessi assumano alcun obbligo di controprestazione e si riferiscono:
 - ad iniziative, attività o manifestazioni di carattere ricorrente o esercitate in via continuativa, comunque differenziata dall'ordinaria amministrazione del soggetto richiedente (contributi ordinari);
 - ad iniziative o interventi singoli, di carattere occasionale o straordinario organizzati sul territorio comunale (contributi straordinari) e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

3. In luogo o in aggiunta ai contributi e alle utilità e benefici economici di cui al presente articolo, l'Amministrazione può concedere, su richiesta, il proprio patrocinio nei confronti di iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, ambientali e economiche.

Le modalità di valutazione delle domande e della concessione del patrocinio sono demandate alla specifica vigente disciplina regolamentare.

4. La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti beneficiari nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.

5. Il Comune, a fronte di iniziative di peculiare rilevanza o di stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di co-promotore assumendosi oneri economici e finanziari.

In tal caso verranno stipulati appositi accordi di collaborazione con i soggetti terzi, con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

6. Il Comune può altresì valutare ed approvare, in attuazione e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), forme di co-programmazione e co-progettazione di azioni e/o interventi, in maniera congiunta ed integrata, con l'associazionismo e/o il volontariato, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. Quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6 è oggetto di apposita ulteriore disciplina normativa, da adottare coerentemente con i principi generali stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 5 Soggetti beneficiari

1. I benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi agli enti, alle associazioni, alle fondazioni e alle istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, che presentino richiesta per la realizzazione di attività, iniziative e/o progetti, a favore della comunità locale e che hanno sede o svolgono attività prevalente nel territorio comunale, da almeno 36 mesi.
2. Le associazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere preventivamente iscritte nel "Registro anagrafico comunale delle forme associative", istituito e disciplinato dal "Regolamento per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato" dell'Ente.
3. Non è consentita la concessione di contributi a favore di partiti, movimenti e/o gruppi politici (ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 195/1974), organizzazioni sindacali nonché soggetti che costituiscono una loro articolazione.
4. In casi particolari e adeguatamente motivati, può essere disposta dalla Giunta Comunale, la concessione di contributi anche a favore di altre associazioni o soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, volte al sostegno di specifiche iniziative aventi rilievo sovracomunale o tese ad aiutare, in ottica solidaristica, comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali. In tale caso, si applica quanto previsto dal successivo art. 9.

Articolo 6 Criteri generali per la valutazione delle richieste

1. Nella concessione dei benefici si tiene conto dei seguenti criteri ed elementi di giudizio:
 - a. coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - b. corrispondenza ai principi ispiratori contenuti nello Statuto comunale;
 - c. rilevanza dell'impatto sociale, economico, culturale e ambientale sul territorio;

- d. promozione della città e della sua storia, o di personalità ad essa legate;
 - e. significativo coinvolgimento di cittadini e collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, che si concretizzi anche in una "rete" fra più soggetti;
 - f. elementi di innovazione e originalità;
 - g. gratuità di accesso alle attività organizzate o possibilità di favorire comunque determinate categorie economicamente svantaggiate;
 - h. livello di ampiezza dei soggetti destinatari o beneficiari dell'iniziativa proposta;
 - i. risultati positivi, in termini di qualità dell'iniziativa e di partecipazione, ottenuti in precedenti iniziative.
2. I suddetti criteri si applicano, in quanto compatibili, sia per la concessione dei contributi ordinari che straordinari.
3. La Giunta Comunale, nell'adozione delle linee di indirizzo per la redazione dei bandi/avvisi, di norma assunta annualmente, può declinare e dettagliare i criteri previsti al precedente comma 1, anche indicandone l'ordine di priorità.

CAPO II - CONCESSIONE DEI BENEFICI

Articolo 7

Procedimento di concessione di contributi finanziari ordinari

1. La concessione di contributi ordinari è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti. A tale scopo l'Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi.
2. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
3. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi, precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale e con le linee di mandato.
4. Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, entro il 30 aprile di ogni anno, le strutture comunali competenti, nei vari settori di intervento, sulla base delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale, di cui all'art 6 comma 3, adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari. E' fatta salva la possibilità, ove ritenuto opportuno, di predisporre ulteriori bandi per l'erogazione di contributi nelle aree o settori di intervento di cui all'art. 2 comma 1, anche in successivi periodi dell'anno.
5. Nel bando sono contenute, di norma, le seguenti indicazioni:
- a. ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b. ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c. soggetti che possono presentare la richiesta e relativi requisiti di partecipazione;
 - d. modalità e termini di presentazione delle richieste;
 - e. natura del contributo, ovvero se il contributo ha solo natura di carattere finanziario o può anche concretizzarsi in un altro beneficio economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett.b.;
 - f. i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - g. le modalità ed i termini di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
6. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente secondo le regole della pubblicità legale; il bando può essere altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso i diversi canali di comunicazione dell'Amministrazione.

7. La fase istruttoria, la formazione e approvazione della graduatoria e, quindi, l'atto di concessione del contributo, sono di competenza del Dirigente/Responsabile di UOA di riferimento per le diverse aree di intervento.

La valutazione comparativa delle istanze, ove si tratti di fattispecie particolarmente complessa, potrà essere demandata dal Dirigente/Responsabile di UOA competente ad apposita Commissione tecnica, di norma interna ed intersettoriale.

8. La graduatoria delle iniziative/attività/progetti considerati ammissibili e finanziabili viene formata e approvata fino alla disponibilità massima prevista in sede di bilancio, relativamente alle diverse aree di intervento.

9. Il provvedimento di concessione del contributo, è adottato dal dirigente/Responsabile della UOA competente, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell'erogazione del contributo.

Degli esiti dell'istruttoria ne sarà data successiva comunicazione alla Giunta Comunale.

10. L'ammontare del contributo assegnato può essere di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

11. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo, e comunque l'importo finanziario concesso non può comunque essere erogato in misura superiore all'80% della spesa o costo preventivato o ritenuto ammissibile, indicati nel quadro – economico finanziario, allegato alla domanda. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per importi non superiori a € 1.000.

12. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici, finanziari ed economici, complessivamente riconosciuti.

13. Nel bando può essere prevista la possibilità di richiedere un'anticipazione, in misura non superiore al 50% del contributo concesso, da erogarsi prima dello svolgimento dell'evento, dell'iniziativa o delle attività, qualora sussistano oggettive e motivate ragioni che lo rendano indispensabile ai fini dell'effettuazione dell'iniziativa prevista.

Articolo 8

Richiesta contributi finanziari ordinari

1. I soggetti di cui al precedente articolo 5 possono chiedere i benefici previsti dal presente regolamento, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza, attraverso l'apposita modulistica messa a disposizione dalle competenti strutture comunali e presentando tutta la documentazione indicata nella stessa, nei termini previsti dal bando o dall'avviso predisposto ai sensi del precedente articolo 7.

Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la copia del documento di identità del sottoscrittore;
- b) lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo dell'Ente, se non già in possesso dell'Ente;
- c) la copia dell'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto economico approvato, afferente l'esercizio finanziario precedente;
- d) la relazione illustrativa/progetto dell'attività/dell'iniziativa/dell'evento oggetto della domanda;
- e) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva/autocertificazione, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi, deve essere:
 - completo (comprensivo di ogni voce di costo e di ricavo);

- corredato da idonei documenti giustificativi (quali, ad esempio, tariffe prezzi, tabelle costo lavoro, preventivi di servizi/forniture, contratti stipulati), specificamente inerenti il progetto promosso;
 - f) dichiarazione relativa a qualsiasi vantaggio di natura economica eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, e/o da questi concessi in riferimento alla medesima attività/iniziativa, con l'importo concesso ove ricorra;
 - g) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
 - h) dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla concessione di contributi, agevolazioni e vantaggi economici;
 - i) dichiarazione di non trovarsi in condizione debitorie nei confronti dell'Ente.
2. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in modo alcuno l'Ente.
3. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire e il beneficiario ha l'obbligo di evidenziare la partecipazione del Comune nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'iniziativa, dell'evento e/o del progetto ai sensi del successivo articolo 15.

Articolo 9

Contributi finanziari straordinari

1. Al di fuori del bando/avviso di cui al precedente articolo 7, i soggetti di cui all'articolo 5 possono presentare, per iniziative "*una tantum*" di carattere straordinario e non ricorrente, richiesta di contributo straordinario al Settore comunale competente, che deve essere presentata, di norma, 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'amministrazione riserva a tale scopo una quota, per l'assegnazione appunto di contributi straordinari, comunque non preminente e non superiore al 5 % dell'importo totale destinato alla contribuzione ordinaria.
2. La richiesta, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo, deve contenere, oltre agli elementi indicati al precedente articolo 8, anche i seguenti ulteriori elementi, a pena di esclusione:
- a) indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto, sia esso in denaro o in altri benefici economici;
 - b) dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.
3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione e completa l'istruttoria entro 30 giorni. Degli esiti istruttori sarà data successiva comunicazione alla Giunta Comunale.
- Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, invita il soggetto richiedente a regolarizzare la domanda e/o ad integrare la documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata e/o la documentazione non sia integrata entro il termine indicato, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata fornendo motivata comunicazione all'istante.
5. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'attività/iniziativa ammessa a contributo.
6. Il contributo è concesso dalla Giunta Comunale sulla base delle risorse disponibili in bilancio e nei medesimi settori di intervento di cui all'art. 2. La Giunta Comunale per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, tiene conto dei criteri individuati all'articolo 6.

Articolo 10

Rendicontazione ed erogazione dei contributi finanziari ordinari e straordinari

1. La liquidazione totale del contributo o la liquidazione a saldo del medesimo, viene effettuata a conclusione dell'iniziativa/evento/attività, a seguito di presentazione, nei termini previsti dal bando, da parte del legale rappresentante della seguente documentazione:
 - della relazione consuntiva dell'attività/iniziativa svolta;
 - del rendiconto dettagliato delle spese sostenute o delle eventuali entrate realizzate, allegando la necessaria documentazione giustificativa. Non sono ammessi costi non documentati;
 - dichiarazione di responsabilità relativa al trattamento e regime fiscale.
2. La mancata presentazione del rendiconto, comporta il divieto di liquidazione totale o del saldo del contributo assegnato, con obbligo di procedere al recupero di quanto eventualmente anticipato.
3. I contributi vengono liquidati entro un massimo di 45 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 1;
4. In ogni caso, il contributo effettivo liquidabile, rispetto a quanto preventivato e concesso, sulla base del rendiconto presentato è parametrato alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta e comprovata mediante idonea documentazione, Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente comma sono, di norma, riacquisite al bilancio per essere destinate ad altre spese o confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

Articolo 11

Concessione di vantaggi economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli altri vantaggi economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del vantaggio economico concesso.
2. L'utilizzo dei vantaggi economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato dall'atto di concessione, nel quale deve essere indicato il valore del vantaggio economico attribuito. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
L'attribuzione del vantaggio economico avviene con atto del Dirigente/Responsabile di UOA competente per materia.
3. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo finanziario per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 11. Qualora la concessione dell'agevolazione economica richiesta ricada nella sfera di competenza di una struttura comunale diversa rispetto a quella competente per la concessione del contributo finanziario ritenuto prevalente, il Dirigente/Responsabile di UOA competente per materia, provvede con determinazione, coinvolgendo nell'iter procedurale istruttorio il Dirigente/Responsabile di UOA della struttura comunale che detiene o risulta affidataria del bene afferente il vantaggio economico.
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il vantaggio concesso esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
5. Il beneficiario assume la qualità di custode dei beni assegnati in uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso.
6. Il beneficiario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 12 Obblighi dei soggetti beneficiari

- 1 I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa/attività per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari, in relazione alla tipologia di iniziativa/evento/progetto/attività, sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa/attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato ed adatto rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono interamente a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività/iniziativa per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nel medesimo stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 13 Decadenza dai benefici

1. In caso di rilevate irregolarità, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, a seguito di eventuale apposita richiesta di integrazione rimasta senza esito, entro il termine fissato, è dichiarata, con apposito provvedimento dirigenziale la decadenza, parziale o totale, dal contributo concesso.
2. La decadenza può essere, altresì, dichiarata, per sopravvenienza, anche dopo l'erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme comunali spettanti all'interessato.

3. Ipotesi specifiche di decadenza sono, in ogni caso, costituite da:
 - accertamento della condizione debitoria nei confronti dell'ente;
 - mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - mancata presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dal bando o, in mancanza, entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento, salve proroghe espresse e motivate.
4. In caso di falsità rilevate in sede di rendicontazione, si procederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

TITOLO III - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 14 Obbligo di pubblicità

1. Il contributo, qualora concesso, comporta la riproduzione obbligatoria dello stemma dell'Ente sul materiale promozionale e pubblicitario relativo all'iniziativa e l'apposizione della dicitura "*Con il contributo del Comune di Campi Bisenzio*";
2. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici, esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi e di rispettare la vigente normativa in materia di trasparenza, comprese le pubblicazioni dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, pena la restituzione degli stessi.
3. La mancata pubblicizzazione del contributo determina la decadenza dei benefici concessi;
4. Chiunque utilizza abusivamente lo Stemma dell'Ente sarà perseguito a norma di legge.

Articolo 15 Trasparenza

1. Si applicano in ogni caso le norme di trasparenza di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., comprese le ipotesi di pubblicazione quale condizione di efficacia.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 Norma transitoria

1. In fase di adeguamento alla nuova disciplina regolamentare, nell'anno in cui entra in vigore il presente regolamento, potranno essere accolte, per cause eccezionali e straordinarie adeguatamente motivate, domande presentate oltre i termini stabiliti negli avvisi e nei bandi adottati ai sensi del precedente articolo 7 (contributi finanziari ordinari). A tale scopo, potranno essere utilizzate le risorse previste per finanziare eventuali richieste di contributo straordinario.

Articolo 17

Entrata in vigore, abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente Regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 290 del 28.12.1990 e successive modifiche.
3. Sono abrogate, altresì, le disposizioni di altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con le fonti ed i principi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
4. Sono comunque fatte salve le eventuali procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti, sino alla loro conclusione.
5. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.